

N. 2031/11 R.G.
N. 431/11 G.R.D.



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di Pace della sezione IX civile, Dr. FRANCESCO PELLEGRINO

letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 08 marzo 2011,
nel procedimento n. 2031/2011

TRA

[REDACTED] nato in Marocco il 08/11/1976 elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Nicolò Turrisi n. 59 presso e nello Studio Legale dell'Avv. GIORGIO BISAGNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in margine all'atto di ricorso introduttivo,

E

Prefetto della Provincia di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore,
ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al R.G. n. 2031/2011, avente ad oggetto ricorso in opposizione al decreto di espulsione emanato dal Prefetto della Provincia di Palermo in data 18/01/2011,

PROFESSO

- Che con ricorso tempestivamente depositato in Cancelleria in data 14/02/2011 è stata proposta opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo in data 18/01/2011 con cui il ricorrente lamenta 1) La violazione della Direttiva CE 2008/115/CE, 2) La violazione dell'articolo 2 del D.L. 286/98
- Considerata la assenza in Giudizio da parte della Prefettura di Palermo, cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione d'udienza:

Allegato

1


• Ritenuto che all'udienza camerale del 01/03/2011 il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso nonché nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio; che tale beneficio può essere concesso stante l'esistenza delle norme applicative che ne determinano l'automatica applicabilità del caso di specie;

• Osservato preliminarmente che il decreto di espulsione opposto è stato emanato su disposizione della Prefettura di Palermo del 18/01/2011 e che stante che il ricorrente è risultato sprovvisto di regolare permesso di soggiorno .

• Considerato che, in ordine al vizio di censura dedotto, la Direttiva CE in questione detta disposizioni secondo cui il relativo provvedimento va emanato a seguito di una attenta valutazione del singolo caso assicurando la gradualità dei provvedimenti da adottare e privilegiando la concessione di un termine per la partenza volontaria del soggetto

• Rilevato che la direttiva in questione fa salva la possibilità che il termine per la partenza volontaria non può essere concesso quando vi sia rischio di fuga o la domanda di soggiorno sia stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta ovvero quando l'interessato costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sicurezza personale;


• Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, occorre verificare se, nel singolo caso, sono sussistenti una di tali condizioni che giustifichino la non applicabilità della direttiva e di verificare correlativamente se la Pubblica Amministrazione abbia assolto all'obbligo su di lei gravante di motivare adeguatamente il provvedimento al fine di giustificare la non applicabilità, in prima battuta, della direttiva e quindi la conformità dell'azione di rimpatrio forzoso rispetto ai contenuti della normativa comunitaria;



- Considerato che, scendendo alla disamina del caso di specie, emerge una carenza di motivazioni che supportano la scelta dell'amministrazione di non adottare il rimpatrio volontario in osservanza della citata direttiva;
- RILEVATO che dalla disamina del provvedimento impugnato, infatti, emerge soltanto in via formale la sussistenza di motivi impeditivi al rimpatrio volontario ma non viene specificato in concreto quali siano tali motivi, nel caso in oggetto, se essi siano di tale gravità da costituire un pericolo di fuga volontaria o se il soggetto è un tipo pericoloso in Italia e su quali basi, se, infine, la non concessione del nulla osta sia dipeso dalla pericolosità del soggetto a stare in Italia.
- CONSTATATO che tutti questi adempimenti non risultano essere stati effettuati nel caso concreto e quindi si è in presenza di un vero e proprio vizio di legittimità stante la motivazione, in relazione al contenuto, essenziale in un procedimento amministrativo di tal natura, deficitaria e inadeguata ad assolvere la funzione ex articolo 3 Legge 241/90
- OSSERVATO infine che l'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri motivi che restano assorbiti

P.Q.M.

- Sussistendone i presupposti ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 13 comma 8 D.L.vo 286/98 nonché dall'art. 142 DPR 115/02 liquidando al difensore la somma di € 521,00= di cui € 121,00= per diritti e € 400,00= per onorari;
- **Accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] nato in Marocco il 01/01/1978 avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo in data 18/01/2011.**



pagina 3

- Manda alla Cancelleria per quanto di competenza

Palermo, 29 marzo 2011.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
01 APR 2011
Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
Dr. Francesco Pellegrino

